

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Approvato con delibera consiliare N. 41 DEL 27 APRILE 2006

IN VIGORE DAL

14 MAGGIO 2006



Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto
------------	---------------------------

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 – Contratto di sponsorizzazione

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 6 - Procedura di sponsorizzazione

Articolo 7 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Articolo 8 – Iniziative spontanee o per azione di terzi

Articolo 9 – Sponsorizzazioni plurime

Articolo 10 – Scelta del contraente

Articolo 11 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Articolo 13 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Articolo 14 - Verifiche e controlli

Articolo 15 - Riserva organizzativa

Articolo 16 – L'offerta di sostanziale mecenatismo

Articolo 17 – Normativa di rinvio

Articolo 18 - Entrata in vigore



Provincia di Livorno

Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Castagneto Carducci

Articolo 1 - Oggetto

Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti le sponsorizzazioni, in sostanziale attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge n. 449/1997, dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL del 1.4.1999, come sostituito dall'articolo 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e nell'articolo 119 del TUEL DIgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune di Castagneto Carducci si avvale dell'istituto delle sponsorizzazioni per incentivare e promuovere l'innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente, per realizzare maggiori economie di spesa, nonché una migliore qualità dei servizi erogati.

Articolo 3 - Contratto di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economica di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Castagneto Carducci, le modalità con cui il Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

Il contratto di sponsorizzazione regola i rapporti tra sponsee e sponsor e stabilisce in particolare:

- 1. il diritto dello sponsor all'utilizzo dello spazio pubblicitario
- 2. la durata del contratto di sponsorizzazione
- 3. gli obblighi assunti a carico dello sponsor
- 4. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze



Provincia di Livorno

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

"contratto di sponsorizzazione" – un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Castagneto Carducci (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi spazi pubblicitari

"sponsorizzazione" – ogni contributo in beni, servizi, denaro o altri tipi di prestazioni ed interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine

"sponsor" – il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Castagneto Carducci ed è in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica amministrazione

"spazio pubblicitario" – lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Castagneto Carducci per la pubblicità dello sponsor

Articolo 5 – Disposizioni di carattere generale

Tutte le iniziative supportate dalle forme di sponsorship di cui al presente Regolamento, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici e pertanto:

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata
- devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Castagneto Carducci
- devono produrre risparmi di spesa

In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, dei prodotti alcolici e del materiale pornografico
- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, di razzismo, di odio o di minaccia

Articolo 6 - Procedura di sponsorizzazione

La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere almeno i seguenti dati:



Provincia di Livorno

- a) oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione
- b) esatta denominazione dell'offerta di sponsorizzazione
- c) modalità e termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e lo sponsor deve indicare:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che intende sponsorizzare
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto di sponsorizzazione

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- a) per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa .
- b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

L'offerta inoltre deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

L'istruttoria in merito alle offerte di sponsorizzazione è curata dallo Staff 2 Risorse per lo Sviluppo e l'Attuazione del Programma, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato o progetto di sponsorizzazione e sottoposte all'esame della Giunta Comunale per la definitiva valutazione.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Segretario Generale. Con il contratto di sponsorizzazione viene autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato o progetto di sponsorizzazione.

Articolo 7 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Con il presente Regolamento il Consiglio Comunale sancisce la volontà del Comune di Castagneto Carducci di avvalersi dell'istituto delle sponsorizzazioni, per le finalità d'interesse pubblico e con i criteri nello stesso individuati ed autorizza la Giunta Comunale a dare attuazione al presente indirizzo.

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento, individua le attività di sponsorizzazione, di norma ed in via generale, nella fase di redazione del Bilancio di previsione e con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Variazioni successive possono essere apportate per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

Le fasi attuative e gestionali inerenti le iniziative di sponsorizzazione, sono demandate alla esclusiva competenza dello Staff 2 Risorse per lo Sviluppo e l'Attuazione del Programma, che provvede a tutti gli adempimenti necessari, in raccordo con il Responsabile dell'Area interessata alla realizzazione dell'intervento per cui si attiva la sponsorizzazione.



Provincia di Livorno

Le iniziative di sponsorizzazione possono riguardare tutte le attività, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del Bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Articolo 8 – Iniziative spontanee o per azione di terzi

La sponsorizzazione può avere origine per iniziativa spontanea dell'Amministrazione Comunale, come descritto all'articolo che precede o per iniziativa di un soggetto terzo, persona fisica o giuridica, come definito nell'articolo 3.

Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa, ferme restando le modalità di scelta del contraente, deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente con gli scopi istituzionali del Comune di Castagneto Carducci.

Il riconoscimento della utilità della citata proposta, avviene mediante l'inserimento della stessa nel Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 9 – Sponsorizzazioni plurime

Per la singola manifestazione o iniziativa, possono essere ammesse le sponsorizzazioni plurime.

Articolo 10 – Scelta del contraente

La scelta del contraente avviene, di norma, con procedure di evidenza pubblica, che, in ogni caso, tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione, tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione.

E' ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, con specifico riferimento a:

- ipotesi di iniziative che per le loro peculiari caratteristiche facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni, questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso, risulterebbero in un improbabile buon esito
- ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche
- ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'espletamento degli incanti o delle licitazioni
- ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni
- ipotesi di modico valore economico dell'iniziativa, da indicarsi entro il limite stabilito dall'articolo 81 del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Castagneto Carducci. Gli adeguamenti del



Provincia di Livorno

predetto limite, attualmente stabilito in €45.000,00 esclusa IVA, sono da intendere automaticamente applicati anche al presente Regolamento.

Anche nella ipotesi in cui l'iniziativa di sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Castagneto, salve le ipotesi in cui sia da escludere qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima, garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Articolo 11 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

Titolare del trattamento dei dati è la responsabile dello Staff 2 che ne cura il trattamento in conformità alle norme vigenti in materia.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati, in relazione alle finalità del presente Regolamento.

Articolo 13 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

In attuazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile previsto dal Testo Unico degli Enti Locali e delle norme sulla contabilità generale dello Stato, una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla stipula di contratti di sponsorizzazione che risultano accertati con l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente è destinata alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 secondo le modalità che sono definite in contrattazione decentrata.

Articolo 14 – Verifiche e controlli

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dello Staff 2 al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.



Provincia di Livorno

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Articolo 15 – Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale sulla base della disciplina del presente Regolamento.

E' tuttavia facoltà del Comune di Castagneto Carducci, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Articolo 16 – L'offerta di sostanziale mecenatismo

Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati e da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, spese se il ritorno di natura pubblicitaria appare tenue e prevale l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mero mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Articolo 17 – Normativa di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa formare riferimento alle leggi ed alle normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica amministrazione ed in particolare a quelle in materia di contabilità generale dello Stato, di appalti e forniture, di lavori pubblici, di concessione e appalti di servizi, nonché alle normative del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti che disciplinano la materia dei contratti e delle obbligazioni. Si fa inoltre riferimento alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti adottati dal Comune di Castagneto Carducci.

Articolo 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della delibera consiliare di approvazione.